

2) *La Kendrion NV è condannata alle spese della presente impugnazione.*

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013 — Groupe Gascogne SA/Commissione europea**

(Causa C-58/12 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell'infrazione commessa dalla controllata — Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell'ammenda — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva)*

(2014/C 39/04)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne SA (rappresentanti: P. Hubert e F. Durand, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06, mediante la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale e la domanda di riforma della decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (caso COMP/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica ed una domanda di riforma di detta decisione

#### Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Groupe Gascogne SA è condannata alle spese della presente impugnazione.*

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 24.3.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-63/12) (<sup>1</sup>)

*(Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Articolo 65 dello Statuto — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello Statuto — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione)*

(2014/C 39/05)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vlácil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)

#### Oggetto

Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 341, pag. 54) — Mancato rispetto del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e agenti dell'Unione — Rifiuto di adeguamento dei coefficienti correttori applicabili ai luoghi di assegnazione — Sviamento di potere — Violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari, nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell'allegato XI dello Statuto — Violazione del principio «patere legem quam ipse fecisti» — Violazione del principio della parità di trattamento — Difetto di motivazione